

COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di NAPOLI
Piazzale Enrico De Nicola n. 1

Affidamento in concessione per la gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali

RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 E 21 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN L. 221/2012

PREMESSA

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, c. 20, del d.l n.179/2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art.13,c.3, del D.l.30/12/'13 n.150, si provvede a redigere la presente relazione con riguardo al servizio pubblico locale di illuminazione votiva svolto nei cimiteri comunali, da pubblicare sul sito internet del comune.

L'articolo 34, comma 20, della Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge, n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese dispone che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

La presente relazione si pone l'obiettivo di coniugare i contenuti di detta norma con le nuove determinazioni che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel, l'amministrazione comunale di Saviano è chiamata ad assumere in ordine alle modalità di gestione del servizio pubblico locale del servizio lampade votive di proprietà dello stesso comune. La disposizione in parola trae origine dagli intendimenti del governo di far fronte al supposto vuoto normativo causato dalla dichiarazione di illegittimità resa dalla Corte costituzionale con sentenza 199 del 2012 nei confronti dell'articolo 4 del d.l. 138 del 2011, convertito nella legge 148 dello stesso anno. In realtà, da più parti in dottrina, si è dubitato dell'opportunità (e dell'utilità) delle



disposizioni contenute nei commi da 20 a 27 del d.l. 179, e ciò per la duplice considerazione che: 1) nella sentenza 199, la Corte non ha espresso giudizi di merito sui contenuti della norma esaminata, ma ha stigmatizzato il fatto che il legislatore abbia, con essa, riproposto delle disposizioni già soggette a un giudizio di disvalore da parte del corpo elettorale in occasione del referendum popolare del giugno 2011 che ne aveva determinato l'abrogazione (si trattava dell'articolo 23 bis del d.l. 112 del 1998); 2) come evidenziato dalla stessa Corte nella pronuncia 24 del 2011 di ammissione del quesito referendario poi sfociato in un esito favorevole ai promotori, il venir meno della disposizione de qua non avrebbe causato alcun vulnus all'ordinamento nazionale, posto che le disposizioni contenute nei trattati e nelle direttive dell'Unione Europea in tema di servizi pubblici sarebbero state self executive nel nostro ordinamento. Sforzandosi di trovare un contenuto sostanziale alla disposizione che, in quanto accessoria a una deliberazione consiliare, presuppone già, in forza di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 241 del 1990, che le scelte dell'organo siano adeguatamente motivate nel corpus dell'atto deliberativo, occorre probabilmente cercarla nell'esigenza, ravvisata dal legislatore, che riguardo alle scelte in tema di servizi pubblici, viga il principio dell'accountability, cioè del dover -da parte delle autorità pubbliche rendere costantemente conto delle proprie scelte alla generalità dei cittadini amministrati. A ben vedere, e alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 33/2013 in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si tratta di una ratio legis probabilmente postuma rispetto al volere del legislatore, ma che probabilmente rende la norma coerente con il sistema in cui essa si colloca.

La relazione, infatti, vive di vita propria rispetto all'atto cui essa accede (la delibera di giunta) e permette così di spiegare i propri effetti ampliando sia l'arco temporale di fruibilità delle notizie contenute, che la platea dei suoi beneficiari. I punti su cui il legislatore chiede che vi sia piena (e continuativa) conoscibilità in tema di gestione di servizi pubblici concernono: - le ragioni che hanno indotto l'amministrazione precedente a preferire un modello di gestione del servizio rispetto a quelli offerti dall'ordinamento; - la sussistenza dei previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; - i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale presenti nel modello delineato, indicando, se previste, le compensazioni economiche.

QUADRO NORMATIVO

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'esercizio dell'illuminazione votiva rientrano tra i "pubblici servizi" visto anche il legame del territorio verso il culto dei defunti. Il servizio in questione

rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica (cfr.ex multis Cons. Stato sent. n. 1893/2006; Cons. Stato sent n. 1600/2008; Cons. Stato sent n. 5409 del 2012; TAR Lombardia, Milano, sez.I, 09/01/2007, n.4; TAR Lombardia, Milano, sez. I,11.2.2011, n. 450; T.A.R. Lombardia, Milano, 31.5.2012 n. 1499).

Dalla qualificazione giuridica della illuminazione votiva come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali.

Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e



successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (c.d.Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012. Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n.138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

In particolare si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

1)"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".

Art. 102 (ex art. 86):"E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".*

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondo, come già detto, altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello c.d. In house providing.

Orientamenti giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato che: "L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in-house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante.

In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere.

La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti"



L'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 dispone che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio, come detto, è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la presente relazione.

L'art. 34 D.L. 179/2012 al comma 21 ha regolato invece gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore (20 ottobre 2012) ed ha avuto un contenuto duplice.

1) La prima parte ha riguardato gli affidamenti "non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea", ida adeguare adeguati entro il 31 dicembre 2014 [termine ex art. 13 D.L. 150/2013], pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20".

2) La seconda parte del comma 21 ha riguardato tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non era prevista una data di scadenza. Gli enti competenti hanno provveduto ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie è stata prevista la cessazione ex lege dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

In conclusione, come rilevato dalla dottrina gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse".

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267)

ove viene stabilito che: *“Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”*.

Il citato comma 13 stabilisce che: *“Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile”*.

Fermo restando quanto riportato si applica la normativa specifica di settore ed in particolare :

RD 2578/1925 -

L. 267/2000 (TUEL)

L. 148/2011

DLgs 102/2014

L 488/1999 (finanziaria 2000)

DLgs 50/2016 (nuovo codice contratti)

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune è dotato sul territorio comunale di due complessi cimiteriali quello capoluogo e quello denominato di S. Erasmo che si contraddistinguono, dai dati aggiornati, per la presenza di circa 3500 lampade perenni per il cimitero capoluogo e circa 840 lampade perenni per il cimitero S. Erasmo nonché circa 8000 lampade occasionali per il cimitero capoluogo e circa 4000 lampade occasionali per il cimitero S. Erasmo entrambi gestiti ed alimentati da specifica quadristica. Inoltre il cimitero Capoluogo è stato di recente ampliato e non completato per carenza di fondi.

MODELLO DI GESTIONE INDIVIDUATO E LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

A tal proposito va evidenziato che:

- 1) per la forma di gestione, non essendo praticabile la gestione in economia, stante la carenza di risorse umane determinatasi a seguito delle perduranti politiche restrittive messe in atto negli ultimi anni dai vari governi, né sussistendo possibili alternative, quali l'affidamento “in house” o a società miste, l'unica via percorribile appare quella dell'affidamento in concessione a terzi;



- 2) quanto al sistema di affidamento, la norma (comma 26 dell'art. 34), così come formulata, e data anche la sua premessa, non può che comportare l'applicazione - al servizio di illuminazione votiva - dell'intera disciplina fissata per gli appalti pubblici di servizi e, in particolare, delle procedure di gara di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Si potrà quindi procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione votiva, previa pubblicazione della presente relazione prevista dall'art. 34, c. 20, della legge n. 221/2012, in una delle forme consentite dal nuovo Codice dei Contratti (d.lgs 50/2016).

Il Comune di Saviano si propone di affidare la gestione del servizio di gestione lampade votive ad un unico operatore economico attraverso la formula del progetto di finanza disciplinato dall'art. 183 del d.lgs 50/2016.

In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia illuminazione votiva e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre il consumo elettrico con l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche in tutto in accordo anche col Dm ambiente 28.03.2018 (Nuovi CAM);
- b) razionalizzare i consumi energetici ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) completare e mandare a regime le parti in ampliamento
- d) adeguare le parti che necessitano di manutenzione straordinaria

Pertanto la soluzione da adottare, anche per incentivare soggetti specializzati ad investire nella proposta dell'Ente, è quella di concedere gli impianti ad un soggetto gestore per un periodo di massimo anni 30 trasferendo pertanto allo stesso soggetto gli oneri ed i rischi correlati alla concessione così come disciplinato dall'art 3 c.1 lett.zz del d.lgs 50/2016. Il rischio operativo è quello legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale. Pertanto l'amministrazione comunale nel scegliere di adottare l'opzione di partenariato pubblico privato valuta in primis la sostenibilità finanziaria per l'amministrazione ma anche per gli utenti allocando, come detto i rischi e le responsabilità a solo una parte dei soggetti che intervengono nel contratto. Valuta altresì la bancabilità del progetto

considerandolo bancabile solo se vi sono soggetti disposti a finanziarlo. Pertanto risulta fondamentale valutare in modo approfondito i rischi finanziari attraverso un adeguato piano economico finanziario.

Determina l'analisi dei costi-benefici ritenendolo di interesse se garantisce alla collettività un beneficio netto positivo maggiore di quello ottenibile mediante forme di affidamento alternative e comporta pertanto una valutazione iniziale della possibile struttura dei pagamenti, del livello di servizio e dei rischi connessi che l'Amministrazione potrebbe essere disposta ad accettare.

Pertanto partendo dall'assunto che si tratta di beni destinati a un pubblico servizio non può essere revocata in dubbio la natura pubblicistica del regime proprietario pertanto l'Ente può procedere a un affidamento in gestione.

E' chiaro che risulta necessaria una valutazione preventiva da parte dell'ente attraverso le proprie strutture tecniche (anche se notevolmente carenti di personale interno) della reale consistenza del proprio patrimonio che non si traduce in una mera quantificazione come già sopra descritta ma in una valutazione più complessiva di:

- condizioni generali degli impianti sotto gli aspetti manutentivo, normativo e di conservazione in sicurezza
- grado di obsolescenza degli impianti
- condizioni di sicurezza e di adeguamento alle norme esistenti
- modalità di completamento delle parti in ampliamento

Considerato che la procedura citata necessita di un significativo periodo temporale di elaborazione della proposta di fattibilità tecnico e economica , che allo stato attuale, si rende urgente procedere con l'affidare il servizio di gestione delle lampade votive per un periodo non inferiore a mesi dodici nelle more della redazione del citato studio di fattibilità, il Comune di Saviano si propone di affidare la gestione del servizio delle lampade votive perenni ed occasionali dei cimiteri comunali per un periodo di mesi dodici al fine di garantire il miglior servizio ad un unico operatore economico per ognuno dei siti cimiteriali attraverso procedura per la sola gestione del servizio lampade votive ed aree comuni ai sensi del d.lgs 50/2016 con offerta al rialzo sull'aggio percentuale a favore dell'ente come di seguito specificato.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente



tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Pertanto l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La tutela del decoro del cimitero, luogo ove si celebra il culto dei defunti, che l'amministrazione deve perseguire, giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla tutela del decoro del cimitero, luogo di culto dei defunti, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della illuminazione delle lampade votive, che è una delle forme attraverso le quali il suddetto culto si esprime.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Saviano gli obblighi in esame, posti in capo al gestore per il periodo di servizio di mesi dodici, possono così essere riassunti:

- il servizio dovrà prevedere interventi che tendano a:
 - mantenere gli impianti di illuminazione votiva e illuminazione aree e manufatti comuni (es. Viali, chiesa, uffici e servizi) con piccoli lavori di riparazione e sostituzione delle lampade guaste o deteriorate per tutta la durata prevista;
 - assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione votiva e degli organi illuminanti delle aree comuni, contenendo l'inquinamento luminoso entro limiti compatibili con la sacralità dei luoghi.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso la riscossione di tariffe (contributo di allaccio alla rete, al momento di avvio del servizio, e canone di abbonamento annuo) comprensive della fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, calcolate sulla base dei costi di fornitura energia elettrica e di manutenzione ordinaria degli impianti.

In particolare si prevede l'applicazione della tariffa di euro 20,00 iva inclusa quale canone annuo per le lampade perenni mentre si stabilisce in euro 1,50 iva inclusa per ogni singola lampada occasionale.

Risulta stabilito un aggio minimo a favore del comune pari al 25% su quanto incassato dalla gestione delle citate lampade votive.

Nel contempo si procederà alla redazione dello studio di fattibilità citato il tutto secondo quanto disciplinato dall'art 183 del d.lgs 50/2016.

Non sono previste forme di compensazione economica a carico del comune.

Il Responsabile del Settore

Ing. Luigi Falco



